

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3324-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SODANO Calogero)

Comunicata alla Presidenza 30 gennaio 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

e col Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica relativa a un Accordo di mutua assistenza amministrativa finalizzato alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione delle infrazioni doganali; Parti ne sono la Repubblica italiana e quella jugoslava, dal momento che Belgrado non ha aderito alla proposta di aggiornare il titolo del documento secondo la nuova denominazione intervenuta nel 2003 e facente ormai riferimento alla Repubblica di Serbia-Montenegro. L'atto è stato elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ed è poi stato adeguato alle esigenze dei due Paesi, i quali si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa.

Ad essere direttamente interessate all'Accordo sono le rispettive amministrazioni doganali, per le quali si prevedono ampie possibilità di assistenza tecnica e amministrativa e scambi di informazioni e documenti; esse restano peraltro impegnate da un lato a scambiarsi informazioni riguardanti la legislazione e le procedure doganali in vigore nei propri Paesi e ogni utile elemento relativo a nuovi metodi di lotta alle infrazioni doganali, dall'altro lato a esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o si presume siano coinvolti in violazioni appunto della le-

gislazione doganale. Le predette amministrazioni hanno altresì l'obbligo di fornirsi spontaneamente informazioni quando ci sia un pericolo per l'economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale per l'altra Parte contraente.

Le autorità doganali devono inoltre prestarsi mutua assistenza nell'applicazione di misure temporanee o nell'adozione di provvedimenti quali il sequestro, il blocco e la confisca di beni. L'Accordo istituisce poi una commissione mista competente tanto a esaminare le questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, quanto ad affrontare la risoluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del trattato.

È da sottolineare come il provvedimento incida anche sull'attività degli operatori economici, atteso che, oltre a rafforzare i mezzi di lotta contro la frode e in particolare contro il traffico illecito degli stupefacenti, esso agevola e semplifica le procedure connesse ad ogni legittima transazione, così rendendo più trasparente l'interscambio commerciale fra i due Paesi e facilitando il movimento delle merci attraverso le rispettive frontiere.

La Commissione ha approvato alcune correzioni all'articolo 3 per ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.

SODANO Calogero, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

29 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FASOLINO)

Roma, 25 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell'articolo 3, le parole: «a decorrere dal 2005», siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2006», che le parole: «2005-2007», siano sostituite dalle altre: «2006-2008» e che, infine, le parole: «per l'anno 2005», vengano sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 16.860 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 16.860 annui a decorrere dal **2006**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2006-2008**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2006**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

